

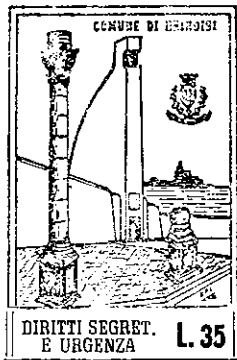


Adeguamento
spese
Delibera G. M.
N. 1589 del 24-11-76
L. 65

COMUNE DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA RISULTARE DAGLI ATTI ANAGRAFICI



che la famiglia di _____ della defunta VAMPO Cosima _____ residente in _____
Brindisi in via _____ Sicilia 3/5 p.2 Sc.A _____ è composta come segue

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA			DATA DI MORTE			NOTE
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	Cf	GISMONDI Teodoro	Brindisi	12	12	898	30	2	945	
2	Mg	VAMPO Cosima	Brindisi	15	12	899	18	1	964	
3	Fg	GISMONDI Maria	Brindisi	8	8	916	1	6	976	
4	Fg	GISMONDI Ida	Brindisi	17	10	918	Coniugata in altra Via			
5	Fg	GISMONDI Antonia	Brindisi	7	4	920	Coniugata in altra Via			
6	Fg	GISMONDI Lucia	Brindisi	5	1	923	N U B I L E			
7	Fg	GISMONDI Saverio	Brindisi	14	2	925	Coniugato in altra Via			
8	Fg	GISMONDI Ciro	Brindisi	11	12	926	Coniugato in altra Via			
9	Fg	GISMONDI Cosimo	Brindisi	14	8	928	C E L I B E			
10	Fg	GISMONDI Damiano	Brindisi	14	8	928	Coniugato in altra Via			
11	Fg	GISMONDI Rinaldo	Brindisi	27	9	930	Coniugato in altra Via			
12	Fg	GISMONDI Addolorata	Brindisi	29	9	932	Coniugata in altra Via			
13	Fg	GISMONDI Edda Ines	Brindisi	9	10	934	Coniugata in altra Via			
14	Fg	GISMONDI Elena	Brindisi	6	9	936	20	3	939	
15	Fg	GISMONDI Teresa	Brindisi	22	2	939	Coniugata in altra Via			
16	Fg	GISMONDI Benito	Brindisi	19	10	940	Coniugato in altra Via			
17	Fg	GISMONDI Lidia	Brindisi	4	4	944	21	3	946	

La qualifica di « Capo Famiglia » è attribuita a soli fini anagrafici (art. 4 Legge 4 - 12 - 1954 n. 1228).

Eventuali annotazioni _____ n u l l a _____

Rilascia _____ in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.-

Brindisi, _____ 12 Novembre 1977.-

L'IMPIEGATO ESTENSORE

_____ ermito



IL SINDACO

IL DELEGATO DEL SINDACO
(Cons. Com. Cav. Gaetano Ermito)

Ball. n. 342
del 11/9/1978
di L. 53.500

ex Vampio Cotrone

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

28-3-78

Prot. n. 14464

AL SIG. Gismondi Lucia e Cosimo
Via Sicilia 3 - Pal. L. Sc. A/5 - case per S.T.
Brindisi

Invito Comunitario 14/6/79

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione semplice.

Cambio intestazione contratto

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stata concessa l'intestazione dell'alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito alla via Sicilia 3
Pal. L scala A interno 5 case per Senza Tetto

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro 17, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello allegato bollettino di c/c postale il versamento della somma di 54.550= come appresso dovuta:

- a) mensilità di fitto e servizi dal 1.9.78 al 30.9.78
£. 13.800
b) canone consumo acqua normale e fogna £. 1.400
c) contributo nelle spese di illuminazione delle scale
£. 350

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO.....£. 15.550

- d) deposito cauzionale (pari a 2 mensilità di fitto).....£. 31.000
e) deposito spese contrattuali.....£. 7.000

(£ 53.500) £ 52.500

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisoria e come tale suscettibile di aumento e di diminuzione in rapporto all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo.

Non presentandosi entro il subito sarà dichiarato rinunciataria dell'alloggio.

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

SC/mo

DENUNZIA

di Contratto Verbale di Affitto di Fabbricati

Il sottoscritto *Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi* locatore, dimorante a Brindisi dichiara di aver verbalmente stipulato le seguenti convenzioni, sotto l'osservanza delle norme dello speciale regolamento interno dell'Istituto per l'affitto degli alloggi fra esso denunziante e **1** Sig. **S/VAMPO Cosima fu Ciro e APRILE Antonio fu Cosimo**, locatario, convenzioni che **hanno avute** esecuzione col giorno **19 marzo 1951**

Oggetto della Convenzione

Designazione della casa locata: Alloggio N. **5** Scala **A** composta di vani **tre** sito nell'isolato di **Palazzina L "senza tetto"-Commenda-Brindisi**

Rinnovazione tacita del contratto di locazione stipulato in data _____
registrato a Brindisi il _____ al N. _____ Vol. _____ Foglio _____ registro atti privati

Durata della locazione: Il contratto ha la durata di un mese, ai soli effetti fiscali si denuncia per un anno e per L. **24.000,-** (lire **ventiquattremila--**)

Corrispettivi pattuiti: Canone mensile anticipato di L. **2.000** (lire **duemila--**)

Brindisi li **19 marzo 1951**

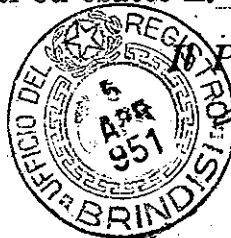
per l'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

Il Presidente



IL DENUNZIANTE

Registrata la presente denuncia addì **5 APR 1951** N. **2691**
vol. **105** foglio **2** registro atti privati ed esatte L. **ventiquattremila--**



Procuratore

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto Vampio Cosimo Giulio Antonio
assegnatario dell'appartamento n. 5 palazzina 2 delle
case per senza tetto alla contrada Commenda, composto di va-
ni III oltre cucina ed accessori, posta a piano 3

D i c h i a r a

di essersi ricevuto in consegna il predetto appartamento
in perfette condizioni completo di infissi, vetri, serratura
con chiave alle porte interne e n. due chiavi per la porta
di ingresso, lavandino, vaso per gabinetto, vasca per lavatoio,
lavapiatti, impianto elettrico completo in tutti i vani e de-
rivazione di acqua con contatore divisionale la cui lettura
è 0,000.

Il fabbricato è di nuova costruzione.

Contratto N. provvisoria in data 1951

Brindisi, li 1951

L'INQUILINO

Vampio Cosimo

Il sottoscritto

assegnatario dell'appartamento n. 5 palazzina 2 delle
case per senza tetto alla contrada Commenda, composto di va-
ni III oltre cucina ed accessori, posta a piano 3

D i c h i a r a

di essersi ricevuto in consegna il predetto appartamento
in perfette condizioni completo di infissi, vetri, serratura
con chiave alle porte interne e n. due chiavi per la porta
di ingresso, lavandino, vaso per gabinetto, vasca per lavatoio,
lavapiatti, impianto elettrico completo in tutti i vani e de-
rivazione di acqua con contatore divisionale la cui lettura
è 0,000.

Il fabbricato è di nuova costruzione.

Contratto N. provvisoria in data 1951

Brindisi, li 1951

L'INQUILINO

Vampio Cosimo

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni

deliberazioni



W3

VERBALE DI COMPARIZIONE PARYI

L'anno 1949 il giorno I del mese di novembre nella Pretura di Brindisi.

Dinanzi a Noi Dr. Comm. Giuseppe Motta, Pretore, assistito dal sottoscritto Cancelliere Capo sono comparsi:
a) il Dr. Proc. Pietro Ricciardi procuratore di Vampo Cosimo; b) Valente Angelo fu Nicola.

Il Procuratore Ricciardi riportandosi alla sua domanda del 17 corrente chiede una ulteriore proroga per il suo rappresentato Vampo Cosimo.

Valente Angelo si oppone facendo presente la sua urgente necessità di occupare l'alloggio.

IL PRETORE

dato atto di quanto sopra, concede una ulteriore, ultima proroga di mesi cinque e fissa, per la esecuzione dello sfratto il 22.4.1950.

Fatto e sottoscritto.

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta di Vampo Cosimo.

Brindisi, 9.12.1949

Il Cancelliere Capo

manca il fustetto



N° 6357 Boll.

Vampo C.

Bollo £. 61

copia " 15

urg. " 6

£. 82

15.12.49

Il Cancelliere



MUNICIPIO DI BRINDISI
 ARRIVO
 -8 APR 19--
 6513
 PROLA
 CAT. 15 CLAS. 12 FASC.

43

R. Caracciolo

Signor Sindaco
Brindisi

La sottoscritta *Fampra*
Costina fu Gio abitanti in
 Via Bernardo de Poies, 20 che
 se le sia concessa un'abitazio-
 ne alle nuove case in costruzio-
 ne al Pione Communita-

Le fa ancora noto che è
 in possesso di una licenza di
 generi alimentari.

La sottoscritta prega la
 S. P. *Offina* di volerla prende-
 re in considerazione essendole
 la medesima sgradata dal-
 l'abitazione di cui sopra
 ed avendo a carico una fami-
 glia composta di numero 9
 persone.

Luolta fa presente di essere
 vedova e l'unica ad avere
 il peso dell'intera fami-
 glia avendo i figli maggiori

Sutti - shi - soccufati -

Si cura shi esen presa
in benevole considerazione
con stima
intrapresa

Vampo Cosima

Principi - 5. 4. 949 =



REPUBBLICA ITALIANA

INTENDENZA DI FINANZA DI BRINDISI

N. 6584/502 Rip. D.G.

L'Intendente di Finanza della Provincia di Brindisi

C E R T I F I C A

che, con domanda presentata in data 1-2-1941 la
Sig.ra VAMPO Cosima fu Ciro vedova Gismondi chiese
il risarcimento di danni di guerra a mobili di abi-
tazione di sua proprietà subiti a seguito della
incursione aerea del 7-8 Novembre 1941 su Brindisi.

Si rilascia a richiesta dell'interessato per con-
cessione alloggio.

Brindisi, 22 Aprile 1950

L'INTENDENTE REGGENTE
(Dott. A. Petraroli)





N.

Visto per il bollo Esatte lire
Il Procuratore del Registro
1520

CITTÀ DI BRINDISI

Il Sindaco certifica risultare dal Registro di Popolazione

che la famiglia di Vampio Bepina su Br
di Bepina 20 è composta come segue:

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	PATERNITÀ	COMUNE DI NASCITA	Data di nascita			Data di morte			Professione
					Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	capo	Vampio Bepina	Bis	Brindisi	15	12	1909				comune
2	figlia	Bismonti Lucia	Teodoro	"	5	1	1923				
3	figlia	Bismonti Bruno	Teodoro	"	11	11	1926				
4	figlia	Bismonti Bepina	Teodoro	"	14	1	1928				
5	figlia	Bismonti Bepina	Teodoro	"	14	1	1928				
6	figlia	Bismonti Bepina	Teodoro	"	14	1	1928				
7	figlia	Bismonti Bepina	Teodoro	"	14	1	1928				
8	figlia	Bismonti Bepina	Teodoro	"	14	1	1928				
9	figlia	Bismonti Bepina	Teodoro	"	14	1	1928				
10	figlia	Bismonti Bepina	Teodoro	"	14	1	1928				
11	figlia	Bismonti Bepina	Teodoro	"	14	1	1928				
12	figlia	Bismonti Bepina	Teodoro	"	14	1	1928				

Eventuali annotazioni:

Rilasciata in carta libera per uso allegato

Brindisi, li 14.10.1949



IL SINDACO
Rullo



66

VERBALE COMPARIZIONE PARTI

L'anno 1950 il giorno 23 del mese di febbraio nella Pretura di Brindisi.

Dinanzi a Noi Dr. Comm. Giuseppe Motta, assistiti dal sottoscritto Cancelliere Capo, sono comparsi:

a) Aprile Antonio;

b) Ciccolella Antonio.

Aprile, riformandosi alla sua domanda del 20.2.1950, chiede prorogarsi la esecuzione dello sfratto in suo danno.

Ciccolella si oppone alla richiesta perché l'istanza è moroso nei pagamenti dei canoni.

Aprile dichiara di essere pronto a pagare i fitti scaduti che - di solito - paga ogni quattro mesi.

IL PRETORE

dato atto di quanto sopra, concede ad Aprile mesi uno di proroga a condizione che paghi entro stasera i canoni scaduti e non pagati.

Fissa per l'esecuzione dello sfratto per la ipotesi che benefici della proroga, il giorno 30 marzo 1950.

Fatto e sottoscritto.

Il Pretore F^o G. Motta - Il Cancelliere Capo f.to Calvosa.

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta di Aprile Antonio.



N^o 1398 Boll.

Aprile A.

Bollo 4. 61

copia " 15
urg. " 30

L. 82

21-3-50

Il Cancelliere

[Signature]

MUNICIPIO DI BRINDISI
ARRIVO
11 MAR 50
4663
PROT. N. 15 CLAS. 12 FASC.

Al Sindaco
Comune di

Io scrivente Aprile Antonio abitante in via Marzante s. 28. Casale chiede alla S. V. Ill. affinché gli conceda un'abitazione alla prossima distribuzione di case popolari alla Comunità o altrove, per presentarsi che abita in una stanza provvisoria di tutta le occorrenze alla vita e cioè cucina gabinetto e acqua, e sportelli di forte. Da due anni aspetta l'assegnazione dell'ente Autonomo Case popolari e solo oggi il Presidente si è deciso a dire che solo il municipio può assegnarli. allego certificato combattente certificato inabitabile della casa dove abita Aprile Antonio. Atipico stato di famiglia.

Il richiedente

Aprile Antonio

N.B. è impiegato ente autonomo acquedotto Pugliese ed è spuntato per la prole per il 30-3-1950

~~Comune di~~
~~F~~



150

MUNICIPIO DI BRINDISI
UFFICIO DI URGENZA

Da sopralluogo sanitario eseguito in Via Margherito da Brindisi n°28 è stato accertato che il Signor Aprile Antonio occupa una abitazione composta da un sottoscala alto metri uno e lungo metri 30. Dal sottoscala si accede in un cortile ove esiste una sola stanza abitata dalla famiglia dell'Aprile composta di 4 persone.

L'abitazione in parola è sprovvista di conduttura di smaltimento e di cucina, si considera inabitabile.

Le porte, a carattere provvisorio, sono rette.

A richiesta dell'interessato e per gli usi di legge.-

Brindisi, li 6 marzo 1950.

L'UFFICIALE SANITARIO
L'IMPIEGATO ESTENSORE (Dr. Ferdinando Spina)

VISTO:

IL SINDACO



N.

Visto per il bollo - Esatte lire

Il Procuratore del Registro

CITTA' DI BRINDISI

1152

Il Sindaco certifica risultare dal Registro di Popolazione

che la famiglia di *Aprile Antonio di Bonino**Marg. da Brindisi, 28*

è composta come segue:

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME		PATERNITA'	COMUNE DI NASCITA	Data di nascita			Data di morte			Professione
						Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	Capo	Aprile	Antonio	Bonino	Brindisi	28	2	1910				Impiegato
2	moglie	Villani	Alba	Agostino	Castell'Giacco di S. Pietro	24	5	1914				Comabile
3	figli	Aprile	Claudia	Antonio	Brindisi	2	1	1938				
4	"	"	Giuseppe	"	"	24	8	1939				
5	"	"	Giulia	"	"	13	11	1942				
RR												

Eventuali annotazioni:

Rilasciata in carta libera per uso

allegato

Brindisi, li

10-3-1960

IL SINDACO

Rullo



Atto di provvedimento di rilascio

L'Anno 1950 il giorno ventotto Maggio 1950, in Brindisi:

A richiesta di Ciccobella Antonio fu Antonio, domiciliato e residente in Brindisi ed ivi elettivamente presso l'avv. Armando Attolini.

In virtù di sentenza emessa dal Pretore di Brindisi in data 8/9/1948, registrata il 14 successivo e notificata con atto del 21 Dicembre 1948 al signor Aprile Antonio fu Cosimo. Visto al pregetto di rilascio notificato al signor Aprile Antonio.

Visto il provvedimento emesso dal Pretore di Brindisi al quale si fissava lo sfratto in danno dell'Aprile Antonio per il 3 giugno 1950.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Pretura di Brindisi ove domiciliato per la carica.

Ho provveduto il signor Aprile Antonio, qui domiciliato e residente, che il giorno tre Giugno 1950 alle 13 del seguito mi recherò nella abitazione tenuta in affitto dal signor Aprile e messa alla via Margheritone 28 in Brindisi per ivi sfrattare esso Aprile e chiunque si trovasse in possesso e perciò sanzionare l'istante nel possesso materiale e legale. Copia del presente da Comesso Autorizzato dall'Ufficiale Giudiziario, firmata ho portato e lasciato nel domicilio e residenza di esso istruito signor Aprile Antonio in Brindisi conosciuta e noni proprie di esso Aprile.

COMMESSO GIUDIZIARIO
(D'Acciaio)

181

Lire 181
24.5.1950

Q

RACCOMANDATA

ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE

prot.n. 1780/SPb

Segreteria del Presidente

Brindisi, li 31.5.1950

Caro Dottore,

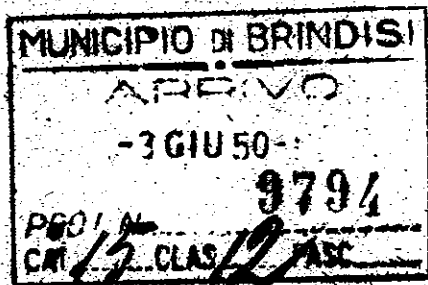
per incarico dell'On.le Presidente
le invio in originale l'atto di preavviso
di rilascio notificato al Sig. Aprile
Antonio il 28/5 u.s. dal Commesso giudi-
ziario.

Tanto a seguito della telefonata
odierna.

Con viva cordialità.

(Vincenzo Palma)
Vincenzo Palma
96

Preg.mo Dr. Di Pierro
Segretario Generale Comune di
Brindisi



RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE ARMY

TO THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE ARMY
FROM THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE ARMY
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text block]

RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE ARMY
DATE: [Illegible]
[Illegible text]



ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

Risposta al foglio del Lecce, 17/ 4/ 19 50

Div. Sez. N. Al

Prot. Alleg. ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE

REPARTO DI LECCE

OGGETTO

66
S I C E R T I F I C A

che Aprile Antonio fu Cosimo è alle dipendenze
di questo Reparto dal febbraio corr.anno e pre=
sta servizio al Serbatoio di S.Paolo.



IL CAPO REPARTO

(Ing. Francesco De Pace)-

1594

MUNICIPIO DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

IL SINDACO

Esaminati i registri di anagrafe di questo Comune

Certifica

che _____ Sig. Vampio Bohus
di Bis e di B'cato Bohus
nato il 15-12-1909 nel Comune
di Brindisi risulta iscritto in questo registro
di popolazione dal capitolo 1936, ed abitante
in Via S. Biagio N. 20
Si rilascia in carta libera per uso alloggio

Brindisi, li

17-10-1909



IL SINDACO

Rullo



COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

SERVIZIO CERTIFICAZIONI

Certificato di RESIDENZA

IL SINDACO
UFFICIALE D'ANAGRAFE

Visti gli atti anagrafici;

CERTIFICA CHE:

Fr. GISMONDI Cosimo

1928

n.a Brindisi 14/8/1928 (n.648 P.I)
celibe

residente dalla nascita
4 Via Sicilia, 3/5

SF. 15980

è residente in questo Comune.

Rilascia in carta libera ed in esenzione di diritti, per esclusivo uso interno d'ufficio o. comunque, a richiesta di pubbliche amministrazioni o per comprovata povertà dell'intestatario.

Brindisi,

12 NOV. 77 4557

P. IL SINDACO
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO

IL DIRIGENTE
Segn. d'Am. Cosma Sportelli



1958

IT. GIRONDI (così)

U.S. Highway 14/8/1958 (U.S. 14)
colina

residente dalla nascita
4 Via Sicilia 35
SP. 15980





COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

SERVIZIO CERTIFICAZIONI

Certificato di RESIDENZA

IL SINDACO
UFFICIALE D'ANAGRAFE

Visti gli atti anagrafici;

CERTIFICA CHE:

Cf. GISMONDI Lucia

1923

n.a Brindisi 5/1/1923 (n.51 P.I)
nubile

residente dalla nascita
4 Via Sicilia, 3/5

SP. 15980

è residente in questo Comune.

Rilascia in carta libera ed in esenzione di diritti, per esclusivo uso interno d'ufficio o, comunque, a richiesta di pubbliche amministrazioni o per comprovata povertà dell'intestatario.

Brindisi,

12 NOV. 77

455

P. IL SINDACO

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO

IL DIRIGENTE

Segr. d'Amm. Cosma Sportelli



Associazione Naz.le Combattenti e Reduci

(ISTITUTO IN DIRITTO MORALE D. L. 24 GIUGNO 1925 N. 1751)

Sezione di BRINDISI

Certificato

=====

Si certifica che il Combattente Aprile Antonio fu Cosino
e' regolarmente iscritto a questa Associazione Combattenti e Reduci
quale combattente della guerra d'Africa e della guerra 1940-1945=

Si rilascia ~~XXXX~~ la presente dichiarazione, per gli usi consentiti
dalla legge.

Brindisi, 10 marzo 1950

IL PRESIDENTE



(Magg. O. Ciampa)

Ciampa



COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

CERTIFICATO DI MORTE

Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brindisi.

Esaminati i Registri di MORTE che si trovano in questo Archivio Comunale

C E R T I F I C A

che nel giorno 18 del mese gennaio dell'anno 1964

è morta in Brindisi Via Campo Cosima

che era nat. a in Brindisi il 15-12-1899

giusto il corrispondente atto inscritto al numero d'ordine 15 parte I

Rilascia in carta libera per uso consuetudine della legge
~~legale~~

Brindisi, 12-11-1977

L'IMPIEGATO ESTENSORE



UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
IL DIRIGENTE

Seg. d'Am. Cosma Sportelli

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 46
del Bollettino demaniale 802)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o dei locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I. L. sottoscritt. o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e. (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o. denunziant. e. (3) ed il

Sig. VAMPO COSIMA E APRILE ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 4/5 del L/ST lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione : dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti : L. 2000 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1.883 → 50490

Non censiti in catasto
Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 3272

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 28 AGO. 1963

(*) Bollo a calendario
IL C. B. E.
CARMINE MAGNANTE



IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODELLO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. VAMPO COSIMA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1962

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. A/5 del L lotto

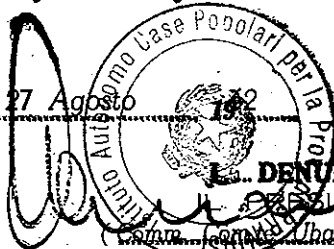
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - S. T.

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti : L. 2000 - mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1962



L. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 16 AGO. 1962, 19 al N. 1014

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario

IL DIRETTORE

DIRETTORE REGGENTE

Dot. Davide

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia e registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(4) ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del con-
duttore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluso le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. VAMPO COSIMA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 64

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.5/A del L lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI-S.T.

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1964 al 10 - 8 - 1969

Corrispettivi pattuiti: L. 2.000 = mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 07 Agosto 19 64



I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 19 64 al N. 4643

vol. foglio registro ed esatte lire *ventunquattro*

(*) Bollo a calendario.

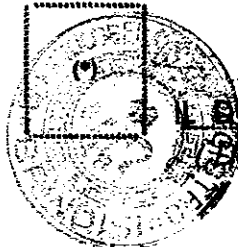
IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGGENTE

Dot. Davide Fasano

IL CASSIERE

[Signature]



Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denunzia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt. o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant. e (3) ed il

Sig. VAMPO Corine

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

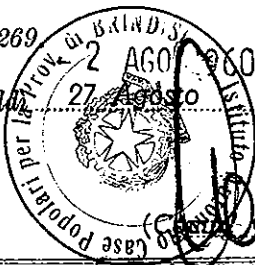
Designazione delle cose locare: Appartamento n. 5/A del L lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI S.T.

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti: L. 2.000 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1960



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 26 Agosto 1960 al N. 1204

vol. foglio registro ed esatte lire



IL PROCURATORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni S. S.)

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino d'emanazione 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dicitura di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. VAMPO CONMAR

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

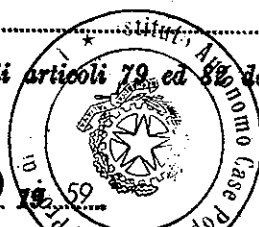
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/A del L lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI S.T.

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1959 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti: L. 2.000 mensili anticipate

Fatta la presente denunzia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 25 AGO 1959

IL DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denunzia, addì 25 AGO 1959 19 al N. 1764

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 2.000

(*) Bollo a calendario.



(*)

IL DIRETTORE

10 9. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt. o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o. denunziant. e (3) ed il

Sig. *Ubaldo Vallarino*

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5 Adel lotto
di Case Popolari nel Comune di *Principi. Ave. S. Pietro*

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. *2000* mensili anticipate. *2400*

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27. Agosto 19 58.

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì al N. *2277*

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Tantissimo*

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

[Signature]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I. sottoscritt. o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant. e (2) BRINDISI Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunzianti e (3) ed il

Sig. Vampo Cosima

convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/A del Lotto
di case popolari nel Comune di pol. L

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 2000 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 43
del Bollettino demaniale 932)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1937).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

1 sottoscritti **(1)** **Com.te Ubaldo VAL**

LARINO fu Giuseppe nella sua qualità di Presidente dell'I.A.C.P.

Brindisi, Via Casimiro, 9
dimoranti **(2)**

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti **(3)** **ed il**

Signora VAMPO Cosima fu Ciro

..... convenzioni che **(4)** **hanno avuto**

esecuzione col giorno **(5)** **10 agosto** 19 **56**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE **(6)**

Designazione delle cose locate: **appartamento N. 5/A alla Palazzina L per 1 senza tetto in Brindisi in Via Sicilia**

Durata della locazione: **dal 10 agosto 1956 al 10 agosto 1957**

Corrispettivi pattuiti: **£.2.000,= mensili anticipate.-**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, addì

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. **1479**
vol. foglio registro Atti privati ed esatte lire **10000**

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino nella qualità di Presidente

Istituto Autonomo Case Popolari

dimoranti (2) Brindisi

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3)

Aprile Antonio

..... hanno avuto
convenzioni che (4)

esecuzione col giorno (5) 6 SET. 1954 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: appartamento sito in Brindisi Via
Sicilia palazzina L senza tetto int. 6B

Durata della locazione: 6 SET. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: £. 1.000 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Brindisi 6 SET. 1954

A, addi



PRESIDENTE
DENUNZIANTE (7)

Registrata la presente denuncia, addi

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Venti

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

Vallarino nella sua qualità di

Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant^e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

SIG. APRILE ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 25 Agosto 1953

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5b alla palazzina L
delle Case per Senza Letto in Brindisi Via Sicilia

Durata della locazione: dal 25 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: £. 1.000 = mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI



27 AGO 1953

DENUNZIANTE (7)

Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

19 al N. 1844

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

50

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

[Signature]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I¹ sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino nella qualità di Presidente

Istituto Autonomo Case Popolari

dimorant (2) Brindisi

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziant (3)

Vampo Cosimo

convenzioni che hanno avuto

6 SET. 1954

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: appartamento sito in Brindisi Via
Sicilia palazzina L senza tetto int. 5 A

Durata della locazione: 1 6 SET. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: 4.1.000 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi 6 SET. 1954



IL PRESIDENTE

(Ubaldo Vallarino)

DENUNZIANTE

Registrata la presente denuncia, add 23 SET. 1954 19

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

Vallarino nella sua qualità di

Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunzianti e (3) ed il

SIG. VAMPO COSIMO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 25 Agosto 19 53

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.5a della palazzina

L delle Case per Senza Tetto in Brindisi Via Sicilia

Durata della locazione: dal 25 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: £. 1.000 = mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3209

A BRINDISI



27 AGO. 1953

I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add.

19 al N. 1812

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 50



IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.